



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 23.12.2019

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.SSA ELENA DONZINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FAUSTO SAPETTI

I N D I C E

CAPO I - TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 distinzione per durata
- Art. 3 occupazione di marciapiedi
- Art. 4 occupazione per passi carrabili
- Art. 5 occupazioni d'urgenza

CAPO II APPLICAZIONE DEL CANONE – MODALITA' DI PAGAMENTO - PENALITA'

- Art. 6 obbligatorietà concessione
- Art. 7 atto di concessione – contenuto
- Art. 8 istanza per rilascio concessione
- Art. 9 rilascio concessione
- Art. 10 revoca concessione
- Art. 11 revoca concessione per gravi inadempienze
- Art. 12 rinuncia
- Art. 13 subingresso
- Art. 14 obbligatorietà pagamento canone
- Art. 15 classificazione delle strade , piazze ed altre aree pubbliche
- Art. 16 altri elementi incidenti sulla tariffa
- Art. 17 determinazione del canone
- Art. 18 tariffe
- Art. 19 modificazione delle tariffe
- Art. 20 canone per le occupazioni in atto per l'erogazione servizi pubblici
- Art. 21 occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 22 trasferimento
- Art. 23 impianti automatici di distribuzione
- Art. 24 aree destinate a parcheggio
- Art. 24 bis occupazioni con dehor
- Art. 25 occupazioni abusive
- Art. 26 esenzioni
- Art. 27 assorbimento altri canoni
- Art. 28 modalità e termini di pagamento
- Art. 29 occupazioni abusive e irregolari

CAPO III - ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO - NORME TRANSITORIE

- Art. 30 rimozione d'ufficio
- Art. 31 adempimenti del funzionario responsabile
- Art. 32 adempimenti del concessionario
- Art. 33 norma transitoria
- Art. 34 norme finali

ALLEGATI

- A - delimitazione zona capoluogo
- B - coefficienti per la determinazione del canone

CAPO I

TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento , adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 446 , disciplina, a partire dal 1 gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o a patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata volontaria messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero allorchè si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguiti con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simile, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

ART.2 Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore ad un anno, cessa alla scadenza , ma può essere rinnovata o prorogata qualora non intervengano condizioni ostative al rinnovo o alla proroga. La durata , la data di inizio e di scadenza , nonché le misure dell'occupazione dovranno essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore ad un anno.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo richiesto.
4. Per le occupazioni temporanee l'autorizzato, prima della scadenza, deve presentare istanza di proroga indicando la durata ed i motivi della richiesta

ART. 3 Occupazione di marciapiedi

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purchè in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni

ART. 4
Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati e marciapiedi o , comunque, da una modifica di piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

ART.5
Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

CAPO II

APPLICAZIONE DEL CANONE - MODALITA' DI PAGAMENTO - PENALITA'

ART. 6
Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'art. precedente, di quelle in aree destinate al mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

ART. 7
Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere fra le altre , le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione,
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato,
 - le modalità dell'occupazione,
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione,
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo art. 18, eventualmente maggiorato per i rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione,
 - le modalità ed il termine di pagamento del canone,
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione .

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con la facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese,
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone,
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione,
 - d) di subconcedere o di trasferire a terzi la concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento intestazione,
 - e) versare il canone alle scadenze previste.

ART. 8 **Istanza**

Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente , il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta,
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente,
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata,
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore per gli eventuali decimali,
- e) le modalità dell'occupazione,
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione,
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lettere e) ed f)

L'istanza suddetta dovrà essere presentata almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le occupazioni temporanee che comportano limitazione alla circolazione stradale, ed almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le occupazioni permanenti.

ART. 9

Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal servizio tributi.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal responsabile del servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il servizio tributi è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di un manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 10

Revoca

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
 - b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lettera g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili, regolarmente documentate, nel limite del 30% del canone versato. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b) e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lettera c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.08.1990 n. 241.

ART. 11
Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

ART. 12
Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio tributi almeno 15 giorni prima della data fissa per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

ART. 13
Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio con l'obbligo di comunicazione al servizio tributi entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

ART. 14
Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al comune di un canone determinato nell'atto concessorio.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

ART. 15
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone , il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

categoria 1	capoluogo
categoria 2	zona limitrofa

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, è allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'art. precedente e quelle indicati nella lettera c) del secondo comma dell'art. 63 del D. Lgs 446/97 , e quindi il valore economico della disponibilità dell'area , il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

ART. 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione , è commisurata alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di euro 10,33 , salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno

ART. 18

Tariffe

1. La tariffa base annua per l'occupazione permanente e per le occupazione temporanea viene stabilita in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando , alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei due parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee , il canone come sopra determinato è ridotto del 35% se la durata , nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese , anche se non continuativi. Le predette riduzioni sono cumulabili.

ART. 19

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione . Dette deliberazioni ,anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio hanno effetto, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

ART. 20

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2 comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15/12/97 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzata sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesso per euro 0.65 con il minimo di euro 516,46.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1 gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile del servizio tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

ART. 21

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1 gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lettera f) del 2 comma dell'art. 63 del D. Lgs 446/97.

ART. 22

Trasferimento

1. Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture , i cavi e gli impianti di cui agli art. precedenti.

ART. 23

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ART. 24

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinari dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti della eventuale custodia offerta.

ART. 24 BIS **Occupazione con dehor**

1. I titolari di pubblici esercizi, in regola con il pagamento dei tributi comunali, che intendono effettuare occupazioni temporanee con dehors sia estivi (periodo 1 aprile – 31 ottobre) che invernali (periodo 1 novembre – 31 marzo), devono presentare, prima dell'inizio dell'occupazione, apposita istanza in bollo secondo quanto previsto dal "Regolamento di individuazione delle aree e delle caratteristiche per l'installazione di strutture temporanee ad uso dehor".
2. E' riconosciuta una riduzione tantum pari al 70% sul canone dovuto esclusivamente nell'ipotesi di rinnovo completo dell'allestimento del dehor. Per i 5 anni successivi al rinnovo dell'allestimento, esclusivamente nel periodo invernale, si riconosce una riduzione del 40% sul canone occupazione suolo pubblico.
3. Nella determinazione del canone dovuto per l'occupazione del suolo non vengono computati i periodi di chiusura dell'esercizio pubblico per ferie o giorno di chiusura settimanale, esclusivamente nel caso in cui il dehor venga completamente rimosso. Tale periodo dovrà essere dichiarato nell'istanza di cui al comma 1.
4. Il pagamento del canone occupazione suolo pubblico dovrà essere effettuato prima dell'inizio dell'effettiva occupazione. Per importi superiori ad euro 260,00 il pagamento, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato in quattro rate: la prima da corrispondere all'inizio dell'occupazione e le successive entro il periodo di effettiva occupazione come stabilito nell'avviso di pagamento emesso dall'ufficio tributi. In ogni caso l'importo dovrà essere saldato tassativamente prima della fine dell'occupazione.
5. Il mancato pagamento del canone dovuto (o anche di una sola rata) preclude l'utilizzo del suolo determinando l'immediata sospensione dell'autorizzazione e la sua revoca.

ART. 25 **Occupazioni abusive**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120% con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

ART. 26
Esenzione dal canone

Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato , dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità , educazione cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 del D.PR. 22/12/1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) di cui all'art. 10 del D. lgs 460 /97 è richiesto che abbiano dato al ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto 460,
- b. le tabelle indicative delle stazione e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere,
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare
- d. le occupazione necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal comune, o dagli altri soggetti di cui alla lettera a), limitatamente agli immobili destinati al raggiungimento dei fini istituzionali,
- e. le occupazioni di aree cimiteriali,
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico allo scarico delle merci
- g. gli accessi carrabili,
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi,
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi)
- j. l. le occupazione con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione stessa;
- k. le occupazioni con seggiovie e funivie,
- l. le occupazioni per manifestazioni in campo politico (raccolta firme per referendum, ecc.)
- m. le occupazioni per manifestazioni organizzate da enti, associazioni o privati con il patrocinio del Comune.
- n. le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, nonché rastrelliere destinate al parcheggio delle biciclette purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili,
- o. le occupazioni effettuate per interventi di restauro finalizzate esclusivamente al recupero di elementi pittorici o architettonici di particolare pregio che contribuiscano a migliorare il decoro cittadino.

ART. 27
Assorbimento di altri canoni

Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del comune.

ART. 28

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione, direttamente all'incaricato della Polizia Municipale del comune che rilascia ricevuta - concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile.
4. Il canone, nel caso di convenzioni per occupazione suolo pubblico di natura temporanea a carattere ricorrente (mercati), se d'importo superiore a euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate in corso d'anno, la rateizzazione può essere effettuata alla predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse, qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione della medesima.

Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma annua residua, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta oltre alle sanzioni previste dal successivo comma 5.

5. La penale per il tardivo pagamento del canone, sempre che non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune (ravvedimento operoso) è pari:
 - al 4 % comprensivo di interessi, nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista,
 - al 20 % comprensivo di interessi, nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni e comunque non oltre i 90 giorni dalla data di scadenza.Per l'omesso o parziale o tardivo versamento si applica una penalità pari al 30 per cento del canone dovuto, mediante emissione di ingiunzione di pagamento, con prospettazione della revoca della concessione. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno..
6. Sia per l'occupazione permanente sia per l'occupazione temporanea l'omesso pagamento del canone preclude l'utilizzo del suolo per cui l'operatore rimarrà escluso dall'occupazione.
7. Il concessionario può richiedere al comune il rimborso delle maggiori somme versate e non dovute entro il termine perentorio di anni tre dalla data dell'indebito pagamento. Non compete rimborso quando sia richiesto a seguito di rinuncia unilaterale del concessionario prima del termine della scadenza dell'occupazione, quando non sia stata data regolare comunicazione della variazione dell'occupazione, quando siano intervenuti provvedimenti di sospensione, revoca per gravi inadempienze.

ART. 29
Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria il cui ammontare è pari al 150 % del canone stesso.
2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone
3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150% del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrò quella prevista dal 4 comma dell'art. 20 del D L.gs 30/04/92 n. 285 nell'ammontare di euro 121,37. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con un massimo di euro 485,47
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

ART. 30
Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del D. Lgs30/04/92 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al sindaco in luogo del Prefetto.

CAPO III

NORME TRANSITORIE - ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO

ART. 31
Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario , ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) registro in cui annotare in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 e il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto,
 - b) registro su cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee,
 - c) registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 del D. Lgs 15/11/93 n. 507,
3. Tutti i registri che possono essere anche costituiti da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche.
4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile istituire , in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

ART. 32

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al comune in ordine progressivo di data , con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute presso l'ufficio, sempre in ordine progressivo di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conto corrente postale.

ART. 33

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione permanenti in essere alla data del 01/01/2006 che non siano in contrasto con il presente regolamento, si considerano rinnovate mediante il pagamento del canone entro le scadenze previste, per un periodo di anni tre.
2. Il concessionario dell'occupazione permanente dovrà inoltrare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza del termine della concessione.

ART. 34

Norme finali

1. Il presente regolamento e le sue modifiche una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del consiglio comunale, sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE ZONA CAPOLUOGO

- Piazza Einaudi
- Piazza Garibaldi
- Piazza san Giovanni
- Piazza san Rocco
- Via Agnes Robert
- Via Balangera
- Via Baracca
- Via Bianco
- Via Borda
- Via Crosia
- Via Dana Borga
- Via dell'Aia
- Via Denina
- Via Fontana
- Via Gallo dal civico 6
- Via Garibaldi
- Via Manzoni dal civico 1 al 23 e dal civico 2 al 12
- Via Marconi dal civico 1 al 51 e dal civico 2 al 24
- Via Matteotti
- Via Monviso
- Via Ospedale
- Via Oberdan
- Via Parrocchia
- Via Pettinotti
- Via Ponte Nuovo
- Via Roma
- Via Sauro
- Via Verdi
- Viale Mazzini
- Viale Stazione
- Viale Torino

Allegato B

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI

a) capoluogo	1.00
b) zona limitrofa al capoluogo	0.50

2) VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA

a) aree di parcheggio limitate ad ore	3.00
b) mercati e fiere attrezzati	1.20
c) mercati e fiere non attrezzati	1.00
d) residue zone del territorio comunale	1.00

3) SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

a) occupazioni con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1.00
b) occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1.40
c) occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1.00
d) occupazioni soprastanti il suolo	0.35
e) occupazioni sottostanti il suolo	0.35

4) NATURA DELL'ATTIVITA'

a) industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1.10
b) commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0.50
c) manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione di giochi	0.10
d) edilizia	0.40
e) distributori di carburanti	0.50
f) erogazione pubblici servizi a rete	0.50
g) altri usi	1.00
h) dehor realizzato da esercenti di caffè, bar, trattorie, ristoranti...	0.45

Note:

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (1) e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso (2) nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto (3) dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è [recte: e, n.d.r.], nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 (4); 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione (5), ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dispettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite le disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti

appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare

della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

DPR 917/86

Art. 87

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Art. 111

Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 10

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti, o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente (1), in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali (2). Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati

ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

ART. 211 decreto legislativo 285/92

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o , in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il ricorso.
3. Il prefetto nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria,, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi, l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada , dà la facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con la modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.